

## CONTABILITÀ E BILANCIO

### **Il Fcde in eccesso finanzia il preventivo**

L'art. 187, co. 2, lett. e) del Tuel prevede che la quota di Fondo crediti di dubbia esigibilità svincolata con l'approvazione del rendiconto può essere utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il meccanismo previsto dall'art. 187, co. 2, lett. e) del Tuel, che prevede che la quota di Fondo crediti di dubbia esigibilità svincolata con l'approvazione del rendiconto possa essere utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, può essere molto utile per attenuare gli effetti negativi derivanti dall'applicazione del calcolo del Fondo recentemente confermato dalla Commissione Arconet, in contrasto con la posizione espressa dall'Anci. Quest'ultima suggeriva di introdurre un correttivo che consentisse di determinare il Fondo riportando gli accertamenti non solo agli incassi di competenza, ma alla somma di tutti gli incassi in conto competenza e in conto residui. La Commissione Arconet, però, si è opposta a tale modifica evidenziando che la funzione fondamentale del Fondo non è quella di accantonare risorse in previsione della cancellazione dei crediti, ma di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, finanzino spese esigibili nel medesimo esercizio. Ciò significa che, a preventivo, il Fondo può essere più alto che a rendiconto e che le entrate dell'esercizio che saranno riscosse in quelli successivi siano accantonate al Fondo e non spese nell'esercizio in corso ma in quelli successivi. Poiché in questo modo l'applicazione dell'avanzo consuma i margini consentiti per il pareggio di bilancio, il ricorso a quanto previsto dal citato art. 187 del Tuel dà la possibilità di destinare la quota in eccesso del Fondo a rendiconto al finanziamento di quella a preventivo, alleggerendo il peso dell'accantonamento sulla competenza senza pesare eccessivamente sul saldo di finanza pubblica. Un'altra possibilità è quella di calcolare il Fondo a preventivo considerando, nella determinazione della percentuale minima di accantonamento basata sulla media quinquennale del rapporto fra incassato e accertato, oltre all'incassato di competenza anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

*Fonte: Italia Oggi n. 171 del 21/07/2017 pag. 40*

*Autore: Matteo Barbero*